



Nuovo CDU: determinazione del valore in dogana delle merci

Il valore delle merci all'importazione è determinato ai sensi degli artt. 70 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU).

L'articolo 70 del CDU fissa il seguente principio:

“1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

....”

Solo nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 70 del CDU trova applicazione il disposto del successivo articolo 74 dello stesso codice comunitario che testualmente recita:

“1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per

lo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;


....”

Laddove ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2447/2015 (RE):

- per «merci identiche» si intendono: merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione (art. 1, par. 2, n. 4, del RE), e

- per «merci simili» si intende: merci prodotte nello stesso paese che, pur non

essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in con-



l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b) il valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stes-

siderazione per stabilire se determinate merci siano simili (art. 1, par. 2, n. 14, del RE).

Ancora si rappresenta che ai sensi dell'articolo 141 del RE:

"1. Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o simili vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.

Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o simili vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.

2. Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o simili in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3. Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.

4.

5. Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o simili prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione."

Per la corretta determinazione del valore in Dogana è quindi obbligatorio fare riferimento al valore di transazione e, solo nel caso in cui tale valore dovesse risultare inapplicabile, ricorrere

alla sua determinazione con gli altri metodi previsti rispettando rigorosamente sia l'ordine con cui gli stessi sono elencati che le condizioni previste per la loro applicazione.

Qualora in sede di accertamento la dogana dovesse contestare il valore dichiarato in quanto difforme da quello espunto dalle banche dati (Cognos o Merce) delle quali dispone, ma il cui accesso è precluso a terzi, è opportuno che i conseguenti atti d'accertamento ne riproducano i contenuti in maniera sufficiente e chiara, altrimenti precludendosi al contribuente la possibilità di verificare la correttezza del ragionamento posto a base della eventuale rettifica della bolletta doganale e, pertanto, limitandone il diritto alla difesa.

La natura della merce in valutazione non si presta infatti a raffronti sulla base della sola classificazione doganale, posto che nella medesima classifica doganale vanno ricompresi una varietà di prodotti ben diversi per la loro composizione qualitativa e per il tipo di lavorazione eseguita.

E' del pari del tutto evidente che, anche ai soli fini di valutare l'attendibilità della dichiarazione di parte, non possa farsi riferimento che a merce della stessa qualità, sia in relazione alla composizione del prodotto che al grado di lavorazione, al design, allo styling, ecc. Come si può facilmente intuire possono rientrare nella stessa nomenclatura doganale un'ampia varietà di prodotti, di qualità diversa, siano essi prodotti di pregio, ovvero prodotti di basso costo.

Per prevenire eccezioni di parte sarebbe opportuno che la Dogana fornisse quantomeno la videata risultante dall'interrogazione della banca dati utilizzata (MERCE ora COGNOS).

Gennaro D'Acunto

Notizie in Evidenza



Sistema Rex, chiarimenti sull'applicazione nel quadro SPG

Si comunica che nella G.U. C 222 del 26.6.2018 (pag. 9) è stato pubblicato un "avviso agli importatori concernente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea, alla cui lettura si fa rinvio. Nel suddetto avviso vengono individuati i paesi o territori beneficiari dell'SPG per i quali vige, dal 1° luglio 2018, l'obbligo di applicare integralmente il sistema REX. Dalla mancata applicazione del sistema consegue, dalla predetta data, l'impossibilità di beneficiare del trattamento preferenziale indipendentemente dal valore della spedizione. Come precisato nello stesso avviso, i paesi interessati verranno riammessi a beneficiare delle preferenze subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni previste per l'applicazione del sistema REX.



Nuovo accordo di libero scambio tra Giappone e UE

È stato firmato a Tokyo l'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone, il maggiore accordo mai negoziato tra le due aree economiche e 'forte segnale' contro le divampanti misure protezionistiche, con la sottoscrizione di diverse intese politiche e commerciali. Basti pensare che con le attuali proiezioni il Giappone eliminerà i dazi sul 94% di tutte le importazioni provenienti dalla UE, incluso quasi tutto il settore ittico e agricolo. In modo speculare l'Unione europea cancellerà le imposte sul 99% delle merci giapponesi, garantendo che in futuro anche i settori dell'auto e degli elettrodomestici saranno oggetto di tali benefici. La ratifica è prevista prima di marzo 2019, ovvero prima che la Gran Bretagna abbandoni la UE.

REGIMI SPECIALI? *Si, grazie!*

*Perfezionamento attivo, passivo e non solo:
un abito su misura per ogni azienda*



Ottobre 2017 – Luglio 2018. Immaginiamo un'azienda produttrice di mobili in legno (v.d. 940330.9900, 940360.9000 ambedue dazio in UE 0%, 940340.9090 dazio in UE 2,7%) che acquista semilavorati all'estero. Supponiamo che si rifornisca di pannelli di origine e provenienza extra UE, v.d. 441194.9000, dazio in UE 7%. La produzione è destinata al mercato russo, ma una parte di mobili potrebbe essere venduta sul mer-

cato nazionale. Supponiamo che nel periodo considerato gli acquisti di pannelli ammontino a 300.000€ (valore CIF) e che l'azienda abbia pagato dazi per 21.000€, IVA per 70.620€. La stessa impresa si avvale di un macchinario nuovo, valore 50.000€, per la lavorazione del legno (v.d. 846599.0000 dazio in UE 2,7%). Il macchinario, tuttavia, ha un guasto e viene spedito alla casa produttrice svizzera per una riparazione in garanzia. Al rientro in Italia l'impresa paga alla dogana più di 11.000€ tra dazi e IVA.

“Ma com'è possibile? Come pos-

sono costare così tanto delle operazioni internazionali? Ah beh... La prossima volta altro che dogana, dimezzo il valore della merce, vediamo se pago ancora i dazi!”

L'azienda, poco attenta alle questioni doganali, si è avvalsa di regimi definitivi quali immisione in libera pratica (e consumo) ed esportazione definitiva. Tali regimi generano un cambiamento dello status o posizione doganale di un bene (da estero ad unionale nel caso dei pannelli, viceversa per il macchinario) con conseguente obbligo per l'importatore o esportatore di assolvere le misure di politica commerciale e di fiscalità doganale e nazionale.

I regimi definitivi, tuttavia, non sono gli unici esistenti. La normativa mette, infatti, a disposizione degli operatori i regimi speciali che, non alterando lo status della merce, permettono di “congelare” dazi ed IVA. Non c'è bisogno, dunque, di ricorrere a stratagemmi poco ortodossi per risparmiare i dazi, è sufficiente prendere il Titolo VII del CDU e scegliere all'interno di un “menu” che si presenta (semplificando) così:

Regime speciale	Esigenza economica soddisfatta
Transito	Circolazione
Deposito	Stoccaggio
Uso particolare	Utilizzo temporaneo o speciale
Perfezionamento	Trasformazione

La nostra azienda dovrebbe fare un perfezionamento (attivo per i pannelli, passivo per il macchinario) e continuare a dichiarare il valore corretto in dogana. Vediamo un po' se riusciamo a convincerla insieme....

“Insomma cosa dovrei fare? I camion ed i container di pannelli arrivano al confine senza preavviso... e poi il macchinario si è rotto da un giorno all'altro, come potevo procedere?”

Beh, se da un lato un po' di

pianificazione in più non guasterebbe, dall'altro la normativa doganale permette in molti casi, fra i quali anche nei tuoi, di richiedere il perfezionamento con dichiarazione in dogana. Praticamente è sufficiente il DAU con alcuni dati supplementari, gli stessi che forniresti con una richiesta formale di autorizzazione (art. 163 RD).

“E cosa sarebbe questa autorizzazione?”

L'autorizzazione è una decisione favorevole che la dogana

competente prende sulla base dei dati inseriti nella domanda. Per il perfezionamento, fra le informazioni che dovrai indicare, ci sono i tuoi dati, il luogo in cui è accessibile la tua contabilità, i luoghi di trasformazione, l'identificazione sia dei prodotti che inclusi nel perfezionamento (pannelli e macchinario guasto) sia di quelli trasformati (mobili e macchinario riparato), il termine e il periodo di appuramento o chiusura del regime, eccetera. Puoi indicare an-

che l'impiego di merci equivalenti e, strategico nel perfezionamento attivo, la modalità di calcolo degli eventuali dazi qualora i prodotti trasformati non escano dall'UE (art. 211 CDU e Allegato A RD). La domanda di autorizzazione, se da un lato è un po' più laboriosa e richiede più di tempo per la sua evasione da parte delle autorità doganali, ha una validità di 5 anni (art. 173 RD). Ti permette, dunque, di importare più lotti di pannelli, vincolandoli al regime di perfezionamento attivo nell'ambito dell'autorizzazione di cui sei titolare.

"Merci equivalenti? Modalità di calcolo del dazio? Aiuto..."

Ma no, nulla di preoccupante, anzi, strategie in più. Produci i mobili per la Russia a partire da pannelli (sempre v.d. 441194.9000) UE che hai già a magazzino e poi vuoi ripristinare le tue scorte importando lo stesso materiale da un paese extra UE? Bene, in questo caso i pannelli di cui già disponi sono merci equivalenti, stai esportando il prodotto trasformato prima di importare i pannelli. Le merci equivalenti le puoi utilizzare anche nel perfezionamento passivo (art. 223 CDU). In ogni caso, se intendi procedere in questo modo, l'autorizzazione formale è d'obbligo, la dichiarazione in dogana non è più sufficiente (art. 163.2.e RD).

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del dazio, nell'autorizzazione devi informare la dogana su come vuoi calcolare l'obbligazione doganale se i mobili non vengono più riesportati in Russia. Vuoi che il dazio venga calcolato sui pannelli (art. 86.3 CDU) o direttamente sui mobili (art. 85 CDU)? Nel tuo caso quest'ultima opzione è la più conveniente, i tuoi mobili hanno dazio 0% o al massimo 2,7%. Certo, se i pannelli fossero colpiti da un dazio antidumping o da misure di salvaguardia allora dovresti riconsiderare la scelta della tassazione

perché potrebbe scattare l'esame delle condizioni economiche (art. 166 RD).

"Quindi se non esporto tutti i mobili in Russia nessun problema?"

Esatto, nessun problema. Puoi immettere in libera pratica e consumo i mobili che ti rimangono, assolvendo la fiscalità doganale e nazionale su questi ultimi. Oppure, se pensi di esportare i mobili in Russia più avanti, puoi metterli in un deposito doganale. Questo regime non solo non prevede un limite temporale, ma non è nemmeno necessario che tu sia il proprietario della struttura di deposito. Puoi, infatti, utilizzare un deposito doganale pubblico. L'importante è che tu chiuda ciascun regime di perfezionamento attivo (ciascuna bolletta, praticamente) entro il termine di appuramento stabilito nell'autorizzazione, includendo i beni in altro regime doganale, definitivo o speciale.

"Devo avere un rappresentante doganale?"

In quanto titolare dell'autorizzazione di perfezionamento devi essere anche il titolare del regime, vale a dire il dichiarante nelle bolle doganali con le quali vincoli i pannelli a perfezionamento attivo o il macchinario a perfezionamento passivo. I regimi speciali prevedono per il titolare del regime diritti e doveri. È, quindi, il nome della tua azienda che deve essere speso nella compilazione della bolla doganale perché sarai tu a fruire dei benefici e rispettare gli obblighi particolari previsti (art. 170 CDU). Puoi farti rappresentare (anzi, è meglio avvalersi della professionalità di uno spedizioniere doganale), la rappresentanza sarà diretta visto che verrà impiegato il tuo nome.

"Ecco, lo sapevo, ci sono degli obblighi... Chissà cosa dovrò fare..."

Beh, sono obblighi sensati: la dogana ti concede uno strappo alla regola "passaggio della linea

di confine – dazi", deve poter mantenere il controllo e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in caso di mancato appuramento del regime. Rispondono alla necessità di vigilanza l'obbligo di tenere le scritture contabili (art. 214 CDU e art. 178 RD) e quello di presentare il conto di appuramento (art. 175 RD). A tutela degli interessi finanziari dell'UE, invece, c'è la garanzia a copertura dei dazi e dell'IVA, o almeno dei dazi, "congelati" dal regime speciale (art. 211.3.c CDU e art. 89 CDU). Quest'obbligo, nei tuoi casi, non sussiste solo per il perfezionamento passivo del macchinario: prima lo esporti guasto, poi lo reimporti riparato, non c'è possibilità che sorga un'obbligazione e, quindi, le autorità non ti richiedono una garanzia (art. 211.3.c CDU).

E non è finita qui... con i regimi speciali puoi fare molte altre cose. Hai bisogno di un mezzo di produzione sostitutivo per qualche mese nell'attesa del macchinario riparato? L'importazione temporanea ti viene in aiuto (art. 250 CDU). Vuoi far arrivare i pannelli di legno in Spagna o in Polonia ma includerli nel perfezionamento attivo presso la dogana della tua zona? Puoi fare un transito esterno (art. 226 CDU). Il macchinario guasto non sarà riparato ma verrà sostituito con uno identico? Esiste il perfezionamento passivo con il sistema degli intercambi standard (art. 261 CDU). Il nuovo codice doganale, dopotutto, si pone fra i suoi obiettivi anche quello di facilitare il commercio legale offrendo agli operatori "regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi" (considerando 15 CDU). Perché, dunque, non cucire insieme perfezionamento, deposito, transito, uso particolare e creare... un abito su misura per le esigenze di ogni azienda?

Elena Di Benedetto